

PROCURA GENERALE REPUBBLICA REGGIO CALABRIA		
N. 5405	26-9-18	
UCR	CC	RUO
Funzione 9	Macroattività 1	Attività 1
Fascicolo 93/17		Sottofascicolo



## PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA Presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria

---o00o---

*Recupero crediti per pene pecuniarie. Analisi della normativa e indicazioni operative.*

### Il Procuratore Generale

Premesso:

- che in ordine all'argomento in intestazione si sono succedute nel tempo due circolari ministeriali seguite da tre note di aggiornamento e precisamente:
  - o circolare DOG 14874.U del 4 agosto 2017;
  - o circolare DOG 232170.U dell'11 dicembre 2017;
  - o nota di aggiornamento DOG 9958.U del 16 gennaio 2018;
  - o nota di aggiornamento DOG 122979.U del 31 maggio 2018;
  - o nota di aggiornamento DOG142755.U del 28 giugno 2018;
  
- che in data 4 luglio 2018, su iniziativa dello scrivente che l'ha presieduta, si è tenuta una riunione presso questa Procura Generale con la partecipazione dei seguenti magistrati, dirigenti e funzionari:
  - o l'Avvocato Generale, dr. Fulvio Rizzo;
  - o il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, dr. Giovanni Bombardieri;
  - o il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dr.ssa Giuseppina Latella;
  - o il Procuratore della Repubblica di Palmi, dr. Ottavio Sferlazza;
  - o il Procuratore della Repubblica di Locri, dr. Luigi D'Alessio;
  - o il Presidente del Tribunale di Locri, dr. Rodolfo Palermo;
  - o i magistrati del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, dr.ssa Daniela Tortorella e dr.ssa Angela Incognito;
  - o il dirigente della Cancelleria della Corte di Appello, dr. Francesco Scopelliti;
  - o il dirigente amministrativo della Procura Generale, dr. Filippo Caracciolo;
  - o il dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, dr. Biagio Avola;
  - o la funzionaria dell'Ufficio esecuzioni della Procura Generale, dr.ssa Michela Riso;
  - o i funzionari dell'Ufficio Recupero Crediti della Corte d'Appello, dr.sse Lorenza Curatola e Claudia Tallarico;
  - o la funzionaria dell'Ufficio esecuzioni penali della Procura per i Minorenni, dr.ssa Carmela Romeo;
  - o il funzionario dell'ufficio dell'esecuzione penale della Procura di Locri, dr. Domenico Leotta;

- il direttore della Agenzia delle Entrate della Provincia di Reggio Calabria, dr.ssa Claudia Cimino;
  - il direttore della Agenzia delle Entrate - Riscossione di Reggio Calabria, dr. Dario Mannino;
- nel corso della quale si è proceduto all'analisi della normativa in vista della individuazione di comuni linee-guida operative in materia;
- che, all'esito della stessa, lo scrivente Procuratore Generale si è riservato di riassumere in una sintesi d'indirizzo i punti concordemente raggiunti dai partecipanti;

sciogliendo la riserva, dispone le seguenti:

## LINEE GUIDA

I - Punto di partenza per una ragionata e concreta analisi della complessa e per certi aspetti inedita normativa sul recupero dei crediti per pene pecuniarie è offerto dalla prima nota ministeriale di aggiornamento DOG 9958.U del 18 gennaio di quest'anno, con la quale si segnala che la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) al comma 473 dell'art. 1 ha finalmente introdotto, innestandolo nel corpo del T.U. sulle spese di giustizia (DPR n. 115/2002), l'art. 238-bis (*"Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate"*) il cui testo qui di seguito si riporta:

1. *Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.*
2. *L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.*
3. *Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.*
4. *Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.*
5. *L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.*
6. *Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.*
7. *Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.*
8. *Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.*
9. *Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime.*

Al di là delle problematiche che la disciplina di nuovo conio pone all'interprete e che l'anzidetta nota d'aggiornamento e quelle successive dell'1 e 28 giugno tendono a chiarire, sono state rilevate alcune incertezze idonee a rendere poco agevole l'applicazione in concreto della norma, in funzione della cui soluzione è stata per l'appunto disposta la riunione citata in premessa.

Esse possono così riassumersi:

- a) il comma 2 della disposizione recita nel senso che l'ufficio giudiziario, ricevuta la prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione circa *l'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni*", entro 20 giorni da detta comunicazione *investe* il pubblico ministero affinché costui *attivi* la conversione presso il magistrato di sorveglianza *competente*; analogamente l'ufficio dovrà *investire* ai medesimi fini il pubblico ministero *se, decorsi 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2* (ossia, la prima comunicazione di cui alla locuzione che precede), *non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa* (comma 3).

Com'è facile desumere, il testo sopra riportato descrive e impone una filiera procedurale che dall'ufficio giudiziario - identificabile in quello che ha emesso il titolo economico insoddisfatto (la sentenza/decreto penale di condanna a pena pecuniaria) - giunge al magistrato di sorveglianza competente (quello della residenza/domicilio del condannato se libero, quello del luogo di detenzione se ristretto) per il tramite del pubblico ministero all'uopo investito dall'ufficio di partenza.

A fronte dei due poli giudiziari certi e individuati del procedimento, ci si è interrogati su quale sia il pubblico ministero abilitato, per un verso, ad essere *investito* dell'affare da parte dell'ufficio giudiziario che cura la riscossione delle pene pecuniarie e, per altro verso, se quel PM coincida o meno con quello chiamato dalla legge ad *attivare* il competente magistrato di sorveglianza.

Il quesito si pone per il fatto che la trasmissione degli atti (la c.d. *investitura*), in un'ottica interpretativa che tenda ad iscrivere la procedura nell'ambito di un procedimento esecutivo innesicabile dal pubblico ministero (presso il giudice) dell'esecuzione, se effettuata all'ufficio di Procura costituito presso l'AG mittente, rischierebbe di intercettare un pubblico ministero non "competente" all'esecuzione ove nella successione delle condanne ne sia frattanto intervenuta un'ultima di altra sede giudiziaria. Così come, diversamente incasellando la procedura in un esclusivo contesto di sorveglianza con conseguente richiamo applicativo dell'art. 678, comma 3, c.p.p., il PM sollecitato ad *attivarsi* (presso il competente magistrato di sorveglianza, come sopra indicato) potrebbe a sua volta identificarsi con un ufficio requirente diverso e assai distante da quello costituito presso l'AG del titolo, al quale quindi andrebbe rimessa l'iniziativa propulsiva.

- b) Sempre ai sensi del citato art. 238-*bis* e del suo secondo e terzo comma, ci si è chiesti quali siano le esatte incombenze dell'ufficio del pubblico ministero ai fini del promovimento, mediante trasmissione degli atti, del procedimento di conversione delle pene pecuniarie presso il competente magistrato di sorveglianza.

Ora, onde risolvere in astratto entrambi i dubbi, per poi procedere di conseguenza per i casi che dovessero presentarsi, giova riferirsi ai principi regolatori della materia, quest'ultima oggetto negli anni di rilevanti e diffuse vicende evolutive che ai fini odierni vengono qui di seguito brevemente anch'esse richiamate<sup>1</sup>.

II - Va ribadito intanto come la nuova disposizione normativa, nell'ipotesi di insolvenza della persona condannata, miri a colmare il precedente vuoto di disciplina relativo alla fase di riscossione della pena

<sup>1</sup> In proposito di grande utilità è stato il recentissimo scritto di E. Quarta, *L'art. 238-bis T.U. Spese di Giustizia*, Ed. Key, giugno 2018, che affronta storicamente e criticamente l'inedita disposizione, analizzandone le ricadute sull'attuale sistema processuale.

pecuniaria, ossia il segmento intermedio tra la condanna alla pena pecuniaria e la successiva fase di conversione di cui all'articolo 660 c.p.p.<sup>2</sup>.

In precedenza, in costanza del previgente ordinamento processuale, il sistema era quello delineato dalle norme degli artt. 136 c.p., 586 c.p.p., 214 e 215 r.d. 23/12/1865 b. 2701 c.d. tariffa penale, 40 disp. att. c.p.p. .

Tale sistema, contemplato dal codice di rito del 1930 e filtrato attraverso numerose censure di costituzionalità (fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 1979, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli articoli 136 c.p. e 586, quarto comma, c.p.p. del 1930 per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione), venne poi sostituito dalla disciplina contenuta nel capo quinto della legge n. 689/81<sup>3</sup>.

Ulteriori novità in proposito sopraggiunsero con l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 (artt. 660, 678 c.p.p. e 182 disp. att. c.p.p.) che, nell'aggiornare l'istituto della conversione integrandolo nel modello inaugurato dall'art. 107 della legge n. 689/81, dispose in punto di procedura l'applicazione del procedimento di sorveglianza - con competenza, pertanto, del magistrato di sorveglianza in ordine alla conversione - con la possibilità inoltre di rateizzare la pena pecuniaria insoluta e di differire la conversione per periodi anche successivi di sei mesi.

Per ragioni di completezza del panorama normativo, va anche detto che il d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, istitutivo della competenza penale del giudice di pace, ebbe ad estendere ai relativi reati gli istituti della conversione e rateizzazione della pena pecuniaria, affidando però allo stesso giudice di pace, in luogo del magistrato di sorveglianza, le connesse attribuzioni.

Nella materia intervenne infine il testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) e in particolare i suoi artt. 237 e 238 che in buona parte recepirono l'assetto previgente, tuttavia stornando la competenza, in tema di conversione della pena pecuniaria in caso di insolvibilità, dal magistrato di sorveglianza al giudice dell'esecuzione. Contemporaneamente e per coerenza l'art. 299 del T.U.S.G. abrogava l'art. 660 c.p.p. e gli artt. 181 e 182 att. c.p.p. .

Orbene, essendo il testo unico sulle spese di giustizia un decreto delegato a carattere ricognitivo, la rilevata assenza sul punto di una delega del Parlamento comportò la declaratoria di illegittimità costituzionale<sup>4</sup> dei suoi artt. 237 e 238 in uno all'art. 299, quest'ultimo nella parte in cui abrogava l'art. 660 c.p.p., determinando la reviviscenza del precedente sistema con il ritorno così, in punto di conversione di pene pecuniarie, alla competenza del magistrato di sorveglianza in luogo di quella del giudice dell'esecuzione introdotta nel 2002.

La dichiarazione di incostituzionalità, limitata per il citato art. 299 all'abrogazione del solo art. 660 c.p.p., ha comportato che gli artt. 181 e 182 att. c.p.p. (pure travolti dall'art. 299) restassero abrogati<sup>5</sup> e ciò sprigionò l'effetto di creare un vuoto normativo tra la fase amministrativa di esazione della pena pecuniaria e quella giurisdizionale di conversione; vuoto peraltro analogamente determinatosi quanto

<sup>2</sup> Come peraltro espressamente contenuto a pag. 272 della Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2017, presentata dal Ministro della Giustizia alle Camere il 22 gennaio 2018.

<sup>3</sup> Sul punto cfr. E. Quarta, op. cit., pagg. 30, 31: "L'art. 101, ivi inserito, prevede a novellare l'art. 136 c.p., costruendolo come norma di mero rinvio alla disciplina speciale dettata dalla medesima l. n. 689. Questa, al fine di assicurare l'inderogabilità della pena pecuniaria in sintonia con i principi costituzionali, regolò (art. 102, 103 e 105) la convertibilità della pena pecuniaria, ineseguita per insolvibilità del condannato, nelle misure della libertà controllata e del lavoro sostitutivo, determinando il coefficiente aritmetico di ragguglio (su cui ha poi inciso C. cost., 23 dicembre 1994, n. 440, in Giust. pen., 1995, I, 40) e fissando condizioni e limiti ulteriori della conversione (ampliati, quanto al lavoro sostitutivo, da C. cost., 21 giugno 1996, n. 206, in Riv. pen., 1996, 1195), nonché di massima rinviando - quanto alla disciplina sostanziale - alla conformazione della libertà controllata, quale sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi (cfr. art. 62, 64, 65, 68 e 69 della legge; per l'ulteriore conversione in pena detentiva conseguente all'inosservanza delle prescrizioni, cfr. art. 108)".

<sup>4</sup> Corte Cost. 18 giugno 2003, n. 212.

<sup>5</sup> Cfr. sul punto, Circ. Min. Giust. Prot. DOG 147874.U del 4 agosto 2017.

alla disciplina dell'accertamento dell'insolubilità da parte del magistrato di sorveglianza a causa della sopravvissuta abrogazione dell'art. 182 comma 2 disp. att. c.p.p. e dell'incostituzionalità dell'art. 238 D.P.R. n. 115 del 2002.

Da qui dunque la necessità di dar vita a una nuova disciplina in grado di ricondurre a sistema in modo ordinato e coerente il procedimento di conversione delle pene pecuniarie non corrisposte; più in particolare si avvertiva l'urgenza di un intervento integrativo del testo unico in materia di spese di giustizia in grado di disciplinare in modo chiaro il momento in cui attivare, ai sensi dell'articolo 660 c.p.p., l'accertamento da parte del competente magistrato di sorveglianza dell'effettiva insolubilità del condannato in ordine al pagamento della pena pecuniaria.

E così, in occasione del varo della legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017 n. 205) si è provveduto con il comma 473 dell'art. 1 ad innestare nel testo del DPR n. 115/2002, a far data dal 1° gennaio 2018, l'art. 238-bis sotto la rubrica "*Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate*".

III - A ben vedere e per tornare adesso al nostro primo quesito, al di là della dettagliata regolamentazione portata dalla disposizione da ultimo varata e che il redivivo art. 660 c.p.p. liquidava (e liquida) invece con formula del tutto generica e insoddisfacente ("*Quando è accertata l'impossibilità di esazione della pena pecuniaria...*"), il comma 2 (analogamente al 3) dell'art. 238-bis cit. utilizza un'espressione ("*L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente...*") del tutto simile - e agli odierni fini sostanzialmente equipollente - a quella figurante nel testo del più volte menzionato art. 660 ("*...il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione...*").

L'anzidetta sostanziale equivalenza, ai fini della soluzione da dare al quesito relativo a quale sia il PM legittimato ad attivare la conversione, renderebbe allora agevole riferirsi all'interpretazione giurisprudenziale e dottrina concernente la già sperimentata disciplina codicistica (art. 660 c.p.p.). Ma, così facendo, altrettanto agevole sarebbe accorgersi che la problematica, pressoché nell'intero panorama dottrinario e giurisprudenziale, è del tutto inesistente - invero lo scandaglio giuridico è in ogni sede rivolto alle tematiche riguardanti la competenza del magistrato di sorveglianza e senza alcuna attenzione alla legittimazione del PM - sicché nessun appiglio risolutivo o meramente orientativo può coltivarsi per tale via.

Da una semplice consultazione di fonti aperte neppure risulta che nel corso dei lavori parlamentari connessi al contorto itinerario normativo che ha poi condotto al varo dell'art. 238-bis cit. si sia mai dibattuto della legittimazione del PM incaricato dell'attività propulsiva.

Probabilmente esiste un'attendibile ragione di tale disinteresse ma prima di affrontare ciò che si ritiene essere il fondamento di tale affermazione appare opportuno concentrarsi sull'articolazione letterale delle due formule normative richiamate, posto che dalla loro analisi possono già trarsi argomenti utili all'odierno esame.

Ora, nell'onere il pubblico ministero di un obbligo di mera *trasmissione* degli atti al magistrato di sorveglianza ai fini dell'attivazione del procedimento di conversione - il dato è riferito al testo dell'art. 660 c.p.p. - non è difficile scorgere un compito assai distante dal canone di una *legitimatio ad causam* al pari di quella collegata all'esercizio dell'azione penale, bensì sembra più semplice e coerente ricondurre l'onere gravante sul PM al bisogno di fungere da organo garante del necessario transito degli atti dall'ufficio che ha emesso il titolo a quello - il magistrato di sorveglianza - competente per la conversione. Poco più che un obbligato *passacarte* dunque, con compiti preventivi di mero controllo formale (sussistenza ed eventuale estinzione del credito statale etc.) che non possono che imputarsi all'ufficio del pubblico ministero costituito presso il giudice che ha posto in esecuzione la condanna a

pena pecuniaria risultata inevasa.

A loro volta, la valenza semantica e l'architettura sintattica della più recente formula legislativa - "L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente... (art. 238-bis, comma 2, cit.)" - consentono di concludere in termini analoghi circa l'individuazione del pubblico ministero investito della necessaria *attivazione*. E' infatti ragionevole ritenere che, ove il legislatore avesse voluto riferirsi (non al PM presso il giudice della condanna, bensì) al PM costituito presso il magistrato di sorveglianza (*ex art. 678, comma 3, c.p.p.*), avrebbe giocosamente formulato la regola in modo diverso come segue: "L'ufficio investe il pubblico ministero **presso il magistrato di sorveglianza competente** perché attivi la conversione...".

Ma, al di là dello scrutinio terminologico, in favore della tesi che individua l'ufficio requirente in quello geograficamente speculare al giudice che ha in esecuzione il titolo di condanna a pena pecuniaria inevasa militano aspetti più profondi che hanno anche il pregio di giustificare - come sopra si accennava - quell'assenza di attenzione giurisprudenziale e dottrina in ordine alla questione *de qua*.

A ben vedere, non esiste presso la magistratura di sorveglianza un autonomo ufficio del pubblico ministero, tant'è che le relative funzioni vengono assicurate dall'ufficio requirente costituito presso il tribunale ordinario (Procura della Repubblica) ovvero presso la corte d'appello (Procura Generale) a seconda che si tratti di magistrato di sorveglianza o di tribunale di sorveglianza.

Inoltre va detto che il fine di perseguire un'esatta e corretta esecuzione delle decisioni giudiziarie altro non è che una declinazione, nella fase terminale del rito, del potere-dovere di esercizio dell'azione penale; una potestà invero che risale e va ricondotta *una tantum* al PM agente, sicchè, una volta esercitata a monte l'azione penale, quest'ultima è in grado di spiegare i suoi effetti anche nella fase finale del processo, senza la necessità di replicare il suo esercizio con un'ulteriore azione da parte di un PM all'uopo legittimato..

Corollario sistemico e logico di quanto ora detto risiede nella mancata vigenza in ambito di sorveglianza del principio *ne procedat iudex ex officio*, assenza grazie alla quale è riconosciuto al giudice il potere di procedere d'ufficio in ordine alle materie di competenza. Che, a ben riflettere, non consiste in un assoluto difetto di potere dispositivo, ma di un potere la cui *ufficiosità* si ricollega idealmente e funzionalmente all'iniziale esercizio dell'azione penale.

Se il potere di innescare il procedimento di conversione di cui agli artt. 660 c.p.p. e 238-bis TUSG è dunque ufficioso e non pretende di essere necessariamente azionato da un organo requirente all'uopo legittimato, ne discende che la *trasmissione* e la *attivazione* risalente ai due testi normativi è destinata ad essere funzione tendenzialmente pleonastica quanto all'ufficio requirente che ha il dovere d'impulso, riducendosi essa a mera necessità di informazione del magistrato di sorveglianza da parte del pubblico ministero, a sua volta informato dal suo giudice autore ed esecutore del titolo di condanna.

In sintesi, dunque, il pubblico ministero tenuto ad attivarsi trasmettendo gli atti al giudice di sorveglianza competente coincide ragionevolmente con l'ufficio requirente costituito presso il giudice che ha emesso il titolo di condanna a pena pecuniaria e che cura l'esecuzione della stessa per gli effetti conseguenti all'infruttuosità del pagamento<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Un parallelo conforto, nel panorama giuridico internazionale, può ricavarsi dalla disciplina in tema di circolazione delle decisioni di condanna a sanzione pecuniaria contenuta nel D. lgs 15 febbraio 2016 n. 37 ("Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie"). Nel Capo I, dedicato alle "Disposizioni generali" (artt. 1-3), l'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3) e lett. b), n. 3) conferma l'estensione della decisione quadro 2005/214/GAI alle condanne a sanzione pecuniaria emesse a seguito di reati e di illeciti amministrativi. Quanto alla procedura attiva, tradizionalmente definita come di "trasmissione all'estero" (Capo II, artt. 4-7), l'autorità competente viene individuata nell'ufficio del pubblico ministero e più precisamente l'art. 4 del D. lgs n. 37 (intestato alla "Competenza") dispone che: "1. Il pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la decisione sulle sanzioni pecuniarie, o nel cui circondario ha sede l'autorità amministrativa che si è pronunciata in merito alla sanzione amministrativa,

Tale conclusione necessita di un'ulteriore precisazione e impone in ultimo due distinte considerazioni consequenziali.

La prima è meramente tecnica e riguarda l'applicativo SIAMM in uso agli uffici.

Nella nota di aggiornamento in tema di normativa sul recupero dei crediti per pene pecuniarie del 31 maggio 2018<sup>7</sup> il Ministero della Giustizia detta in modo particolareggiato le indicazioni operative attraverso le quali gli uffici giudiziari di recupero crediti effettuano le comunicazioni all'Agente della riscossione attraverso le funzionalità del SIAMM (*Sistema Informativo dell'Amministrazione per la liquidazione delle spese di giustizia*), concludendo l'atto con la seguente proposizione evidenziata in neretto: **“Si rappresenta, infine, la necessità che tutte le informazioni in precedenza indicate, rese disponibili alla cancelleria attraverso il SIAMM, siano trasmesse al Pubblico Ministero per le sue valutazioni affinché quest'ultimo possa poi metterle a disposizione del Giudice di Sorveglianza”**.

Ora, da informazioni assunte in via breve al DOG e alla DGSIA, la piattaforma informatica SIAMM non consente la visualizzazione dei dati caricati dagli uffici, sicché la c.d. “*trasmissione*” nei confronti dell'ufficio del pubblico ministero, cui anche la suddetta circolare fa menzione, avviene con modalità cartacee. Da rilevare poi che lo stesso Ministero non a caso utilizza la locuzione atecnica “*metterle a disposizione*” idonea a marcare di informalità il successivo segmento informativo corrente tra il PM investito della necessità di conversione e il magistrato di sorveglianza competente.

Così posta la conclusione secondo cui, giusta disciplina del neo art. 238-bis TUSG, il PM investito dall'ufficio e a sua volta abilitato ad *attivare* la procedura di conversione presso la sorveglianza corrisponde all'ufficio requirente costituito presso il giudice che ha in esecuzione la condanna a pena pecuniaria, ne discende, con ovvia e obbligata consequenzialità, il corollario per il quale, ove il giudice dell'esecuzione dovesse frattanto identificarsi in altro ufficio di diversa sede per il sopraggiungere di un'ulteriore condanna temporalmente postuma a quella concernente la pena pecuniaria, lo spostamento geografico si rifletterebbe anche sul pubblico ministero che andrebbe a coincidere in tale caso con l'ufficio costituito presso il nuovo giudice.

Una duplice considerazione va fatta adesso a fronte di possibili obiezioni contrarie.

La prima fa leva sul già ricordato disposto del comma 3 dell'art. 678 c.p.p. che, ad una lettura immediata e superficiale, potrebbe fare intendere che il pubblico ministero di cui si discute debba necessariamente coincidere con l'ufficio del Procuratore della Repubblica costituito presso l'AG della sorveglianza.

Al riguardo occorre rilevare che il procedimento di conversione a cura del competente magistrato di sorveglianza non si svolge con udienza bensì con procedura *de plano* ai sensi dell'art. 678, comma 3-bis, c.p.p.<sup>8</sup>. Il contraddittorio resta pertanto del tutto eventuale e postumo solo a seguito di opposizione. E' solo in tale ultimo caso che ha luogo un'udienza e in essa il pubblico ministero legittimato, questa volta sì quale contraddittore pubblico effettivamente requirente (o anche possibile opponente), non può che coincidere, secondo regole ordinamentali generali, con quello contemplato dall'art. 71-bis della legge n. 354/1975 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*) che, disponendo circa l'udienza di sorveglianza, replica la disposizione dell'art. 678, comma 3, citato.

In secondo luogo e a fronte della soluzione qui propugnata non può farsi a meno di considerare che,

---

provvede direttamente alla trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale”.

<sup>7</sup> Circ. Min. Giust. Prot. DOG 0122979.U del 31/5/2018, cui fa seguito la Circ. Min. Giust. DOG 0142755.U del 28/6/2018 giustificata anche dalla scadenza al 30 giugno 2018 del contratto tra *Equitalia Giustizia spa* e la società di servizi che curava la scansione dei fascicoli per il recupero dei crediti inviando periodicamente apposito personale presso gli uffici giudiziari.

<sup>8</sup> Nel testo del comma 3-bis è fatto espresso richiamo alla procedura informale di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p. .

con decreto n. 441/2018 del 17 luglio 2018, la Procura Generale della Corte di Cassazione, sollecitata con ricorso della Procura Generale di Messina, ha risolto un contrasto *ex art. 54 c.p.p.* tra il predetto ufficio e l'omologa Procura Generale di Catania proprio sul punto qui in esame, sostenendo che l'atto d'impulso in ordine alla *attivazione* presso il magistrato di sorveglianza del procedimento di conversione della pena pecuniaria non pagata compete all'ufficio requirente costituito presso tale ultima AG, ossia nel caso di specie la Procura Generale etnea nel cui distretto risultava detenuto il condannato.

Ora, senza volere minimamente contraddire l'autorevole pronunciato dirimente, mette conto tuttavia di evidenziare che la sua motivazione si dirige verso la puntualizzazione dell'organo giudicante competente nella specie, indubitabilmente coincidente con il magistrato di sorveglianza di Catania - per l'appunto costituito nel luogo<sup>9</sup> ove, secondo oggettiva regola di legge (art. 677 c.p.p.), risultava ristretto il condannato - rispetto ad una diversamente ritenuta competenza del giudice dell'esecuzione (Messina, ossia l'AG presso la quale era divenuta irrevocabile da ultimo una condanna a carico del soggetto medesimo), facendo da ciò soltanto deduttivamente e automaticamente discendere la subordinata "competenza" del PM etneo rispetto a quello peloritano.

Le ragioni affrontate nel corso della riunione del 4 luglio indicata in premessa, qui riproposte e analiticamente rilanciate, conducono a soluzione difforme nel senso più volte sopra rassegnato.

Sarà cura pertanto dei magistrati di questa Procura Generale, investita degli atti attestanti la mancata evasione della pena pecuniaria da parte della Corte d'appello, trasmettere direttamente gli atti al magistrato di sorveglianza individuato come competente secondo legge.

Analogamente e per quanto sopra sostenuto, ove questo ufficio, poi, dovesse ricevere "*per competenza*" da altri uffici requirenti atti relativi alla conversione di pene pecuniarie sulla scorta di interpretazioni difformi dalla presente, appare opportuno che non venga sollevato contrasto *ex art. 54 c.p.p.*, procedendosi comunque con invio diretto al magistrato di sorveglianza competente.

**IV** - Passando al secondo quesito affrontato in corso di riunione e riguardante l'esatto perimetro ricognitivo del pubblico ministero rispetto alle incombenze proprie del magistrato di sorveglianza, a ben vedere l'*actio finium regundorum* è presente nello stesso tessuto normativo.

E così, il comma 6 dell'art. 238-*bis* cit. definisce adeguatamente l'ambito dell'accertamento demandato al magistrato di sorveglianza, ossia quello riguardante l'*effettiva insolubilità* del debitore<sup>10</sup>, in funzione del quale potrà, a titolo di esempio, svolgere le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, verificare l'esistenza di altri luoghi ove possano trovarsi beni e possidenze varie risalenti al condannato, sollecitare informazioni presso uffici finanziari.

Le incombenze proprie del pubblico ministero si traggono a loro volta per esclusione dal complessivo tenore della norma.

Se infatti compete al magistrato di sorveglianza l'accertamento della effettiva insolubilità del debitore e se, ancora, gli atti dei quali l'ufficio mittente investe il pubblico ministero vanno corredati con gli *esiti* dell'attività esecutiva indicativi della *impossibilità di esazione*,<sup>11</sup> compito del PM sarà allora quello di valutare la fondatezza di tale impossibilità, verificando in primo luogo l'esistenza attuale del credito e il decorso dei 24 mesi nelle ipotesi di cui al comma 3 della disposizione in esame, controllando la rispondenza formale tra l'importo iscritto a ruolo dall'Agente della riscossione e l'entità della sanzione pecuniaria inevasa, inoltre se la stessa si sia estinta (per indulto, depenalizzazione, prescrizione) oppure modificata per via di ipotetiche altre statuizioni del giudice dell'esecuzione (ad es. applicazione della continuazione

<sup>9</sup> Nel caso esaminato il capoluogo del distretto di Corte d'Appello di Catania, trattandosi di contrasto tra Procure Generali.

<sup>10</sup> Analogamente, seppure in modo speculare, il comma 7 dell'art. 238-*bis* TUSG fa menzione dell'accertamento della *solubilità del debitore* in capo al magistrato di sorveglianza.


<sup>11</sup> I riferimenti sono contenuti nei commi 3 e 4 della disposizione in esame.

in fase esecutiva).<sup>12</sup>

Tali conclusioni, le quali rispecchiano fedelmente quanto concordemente rilevato in sede di riunione del 4 luglio 2018, andranno pertanto in questo ufficio puntualmente osservate.

Reggio Calabria, 26 settembre 2018

Il Procuratore Generale  
(Bernardo Petralia)



---

<sup>12</sup> Conforta l'assunto quanto osservato da E. Quarta, op. cit., pagg. 53 ss., sia pure con riguardo alla situazione anteriore all'avvento dell'art. 238-bis cit.: "L'ufficio del pubblico ministero viene, infatti, coinvolto nelle procedure in questione unicamente in ossequio al suo tradizionale ruolo di propulsore dell'esecuzione penale, ma, in realtà, nella materia in questione, il suo ruolo viene ridotto a quello - del tutto formale - di un "passacarte" tra la cancelleria del giudice dell'esecuzione e il magistrato di sorveglianza...(.).)...) da un armonico coordinamento delle richiamate norme (art. 660 comma 2 c.p.p., 181 e 182 disp. att. c.p.p.) appare evidente che il compito del pm nella procedura in argomento è limitato soltanto ad un controllo formale dell'attività svolta dal giudice dell'esecuzione - cui fa carico istituzionalmente, ai sensi dell'art. 181 disp. att. c.p.p. l'attivazione della procedura volta al "recupero delle pene pecuniarie" - per accertare "la impossibilità di esazione della pena pecuniaria, o di una rata di essa". Il p.m., cioè, ha il compito, una volta che quella cancelleria gli ha trasmesso gli atti riguardanti la procedura di recupero risoltasi con esito negativo, di accertare se le ragioni di tale esito siano tali da dar luogo ad una effettiva "impossibilità" di esazione della pena pecuniaria, ovvero se risultino, in qualche modo superabili: in questa seconda ipotesi il p.m. dovrà restituire gli atti alla predetta cancelleria perchè riprenda la procedura di riscossione, mentre nella prima ipotesi, dovrà rivolgersi - come espressamente previsto dall'art. 660 comma 2 c.p.p.- al magistrato di sorveglianza perchè questi provveda alla conversione, previo accertamento dell'effettiva insolubilità del condannato (Sex. U. 25.10.95, Nikolic<sup>12</sup>, CP, 1996, 599)".